



Rep. Ord. n° 433 del 04/06/2010

Oggetto: Sistema Tranviario su Gomma a guida vincolata della città di Venezia  
- Regolamentazione della circolazione in via Olivi

#### IL DIRIGENTE

- Vista l'ordinanza dirigenziale n. 65 del 10/02/2009 "Sistema Tranviario su Gomma a guida vincolata per la città di Venezia (C.I. 9324) - Regolamentazione della circolazione in via Olivi dal giorno 12 febbraio 2009" e s.m.i.;
- Vista l'ordinanza dirigenziale n° 198 del 10/03/2010 "Regolamentazione della circolazione nell'area pedonale di via Mestrina, tra via Olivi e via Cà Savorgnan";
- Considerato che i lavori di realizzazione del sistema tranviario su gomma si sono conclusi e che si stanno per concludere le necessarie prove tecniche;
- Verificata l'esigenza di procedere alla definizione della circolazione con il tram in esercizio;
- Verificato che con l'avvio dell'esercizio tranviario, via Olivi continuerà ad essere una strada destinata al trasporto pubblico, sulla quale la circolazione avverrà a doppio senso, con una corsia per senso di marcia;
- Considerato inoltre che in occasione dell'avvio dell'esercizio tranviario la circolazione all'intersezione di via Olivi, con via Cappuccina e con via Carducci sarà regolata da apposito impianto semaforico;
- Vista l'Ordinanza Dirigenziale n° 919 del 09/12/2008 "Regolamentazione della circolazione sulla corsia riservata di via Cappuccina, tra via Tasso e Piazzetta San Carlo" con la quale è stato integrato l'elenco dei soggetti abilitati al transito sulla corsia riservata di via Cappuccina;
- Vista la nota della Società PMV S.p.A. prot. n. 1142 del 01/06/2010, acquisita con prot. n. 248166 del 03/06/2010, con la quale comunica che l'avvio del pre-esercizio tranviario per la tratta Favaro Veneto - via Cappuccina è stato fissato per il giorno 01/07/2010 e si richiede l'emissione dell'ordinanza di regolamentazione della circolazione;
- Riconosciuta pertanto l'esigenza di procedere alla definizione della circolazione con le vetture tranviarie in esercizio;
- Considerato il parere positivo della Municipalità di Mestre Carpenedo, del Corpo di Polizia Municipale e di PMV S.p.A.;
- visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- visto l'art. 17, punto 2, lettera i), dello Statuto del Comune di Venezia;
- visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- visto la lettera i), comma 1) dell'art. 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada", nel quale è indicata la possibilità da parte dell'Ente proprietario della strada di "riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità

Dipartimento Opere Pubbliche

Direzione Mobilità

Settore Mobilità Terraferma  
Dirigente Arch. Loris Sartori

Sede di Mestre  
Villa Ceresa  
via Mancini, 10  
30174 Venezia Chirignago  
tel. 041.545.9430  
fax 041.545.9490  
loris.sartori@comune.venezia.it

Responsabile del procedimento:  
arch. Loris Sartori

Responsabile dell'istruttoria:  
dott.ssa Angela Scolaro



*urbana*”;

- visti gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- visto l'art. 47 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” che elenca i veicoli, condotti dall'uomo, sottoposti alla disciplina del decreto, assieme a pedoni ed animali;
- Considerato che l'elenco di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”, non esclude l'esistenza di altri tipi di veicoli, come quelli circolanti su rotaie, che restano tuttavia esclusi dalla disciplina del Codice della Strada, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all'art. 143 e 145 del Decreto Legislativo;
- Considerato che i conducenti delle vetture tranviarie sono sottoposti ad una specifica disciplina abilitativa, in relazione alla guida vincolata e alla necessità di circolare in promiscuo con i veicoli definiti all'art. 47 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992;
- Preso atto che le vetture tranviarie hanno spazi di arresto maggiori rispetto ai veicoli a motore condotti dall'uomo e che essendo caratterizzate da una guida vincolata non hanno la possibilità di effettuare scarti laterali per evitare ostacoli presenti lungo le piattaforme;
- visto l'art. 143 commi 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” nei quali si definiscono le norme generali di circolazione in presenza di binari tranviari, ed in particolare si specifica che i veicoli possono procedere sui binari a condizione di non ostacolare o rallentare la marcia del tram, salva diversa segnalazione;
- riconosciuta l'esigenza di garantire i più elevati livelli di sicurezza per tutti gli utenti della strada;
- visto l'art. 145 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” che definisce le norme in materia di precedenza e che in particolare stabilisce al comma 2 *“quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi viene da destra, salvo diversa segnalazione”*, al comma 3 *“negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione”*, al comma 7 che *“è vietato impegnare una intersezione o attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire o sgomberare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito di veicolo provenienti da altre direzioni”* e al comma 9 *“i conducenti dei veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza”*;
- visto l'art. 158 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” nel quale si esplicita che il divieto di fermata e di sosta è vietato *“in corrispondenza ed in prossimità dei passaggi a livello e sui binari delle linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia”*;
- visto l'art. 190 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;



- vista la nota del Corpo di Polizia Municipale prot. n. 20237 del 19/01/2010 pervenuta in data 25/01/2010;
- visti gli artt. 77-136, 137-169, 175-177 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- vista la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";
- visto l' art. 2054 "Circolazione dei veicoli" del Codice Civile;

## ORDINA

- 1. negli attraversamenti tranviari e lungo la viabilità interessata dal transito del tram i conducenti, anche di veicoli a braccia, a trazione animale e di velocipedi, hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie;**
- 2. negli attraversamenti pedonali non semaforizzati il pedone prima di impegnare la sede stradale deve procedere con la massima cautela assicurandosi che non sopraggiungano vetture tranviarie in entrambi i sensi di marcia, al fine di poter effettuare l'attraversamento nel minor tempo possibile ed in un'unica fase;**
- 3. regolamentare la circolazione in via Olivi secondo le seguenti disposizioni:**
  - 1 la circolazione in via Olivi avviene a doppio senso con una corsia per senso di marcia, delle quali la corsia in direzione sud è riservata esclusivamente ai veicoli tranviari. In via Olivi sulla corsia in direzione nord sono autorizzate a circolare le seguenti categorie di veicoli:
    - 1.1 veicoli tranviari e veicoli adibiti al trasporto pubblico locale;
    - 1.2 veicoli adibiti a servizio di taxi e veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente
    - 1.3 veicoli di cui all'artt. 12 e 177 del Nuovo Codice della Strada;
    - 1.4 cicli (qualora non sia possibile il transito su di una pista ciclabile mono o bidirezionale contigua alla carreggiata su cui insiste la corsia riservata)
    - 1.5 veicoli al servizio di persone invalide titolari dello speciale contrassegno previsto dall'art. 12 del D.P.R. n° 503 del 24/07/1996, limitatamente allo svolgimento delle proprie funzioni;
    - 1.6 veicoli del "servizio di Car Sharing"
    - 1.7 i veicoli dei titolari del passo carrabile del civico n° 37, i veicoli degli aventi titolo ad accedere al passo carrabile di cui al civico n° 37 di via Olivi, i veicoli dei titolari del passo carrabile del civico n° 9 di via Poerio e i veicoli degli aventi titolo ad accedere al passo carrabile di cui al civico n° 9 di via Poerio;
    - 1.8 veicoli della Società Veritas S.p.A. adibiti al servizio di igiene ambientale, ai servizi urbani collettivi e a quello idrico esclusivamente nell'ambito delle svolgimento delle specifiche funzioni
    - 1.9 gli autorizzati di cui all'Ordinanza Dirigenziale n° 919 del 09/12/2008, per i quali sono fatte salve le modalità di transito definite nelle specifiche ordinanze;



- 1.10 veicoli autorizzati alla rimozione forzata, esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle specifiche funzioni
  - 1.11 veicoli per la raccolta e distribuzione della posta impiegati da Società regolarmente autorizzate ai sensi del D.Lgs. 261/99, con massa complessiva a pieno carico, non superiore a 3,5 t;
  - 2 l'immissione dei veicoli tranviari da via Olivi in via Cappuccina è regolata da apposito impianto semaforico. In caso di semaforo spento o lampeggiante è assegnato il diritto di precedenza ai veicoli provenienti da via Olivi e da via Cappuccina e l'obbligo di dare la precedenza per i veicoli percorrenti via Carducci;
  - 3 presegnalare la Zona a Traffico Limitato in via Poerio per i veicoli percorrenti via Olivi e diretti in via Poerio;
  - 4 fissare in Piazzetta San Carlo, il divieto di transito in via Olivi, ad eccezione degli autorizzati di cui ai punti 1. Fissare il divieto di transito anche in Piazzetta XXII Marzo, per i veicoli provenienti da Piazza XXVII Ottobre eccetto i veicoli tranviari;
  - 5 segnalare gli attraversamenti pedonale e ciclabile presenti in via Poerio, in prossimità con l'intersezione con via Olivi;
  - 6 segnalare l'attraversamento pedonale abbinato al pannello integrativo indicante i "cicli a mano" a nord della fermata tranviaria;
  - 7 segnalare la pista ciclabile bidirezionale presente sul lato ovest di via Olivi e compresa tra la banchina della fermata tranviaria e l'attraversamento pedonale presente in via Poerio, in prossimità dell'intersezione con via Olivi. Segnalare inoltre l'obbligo per i ciclisti che si immettono in via Olivi, da via Mestrina e dalla pista ciclabile di via Olivi di dare la precedenza ai veicoli circolazioni in via Olivi;
  - 8 fissare la direzione obbligatoria a destra per i veicoli percorrenti via Olivi e diretti verso nord, ad eccezione dei veicoli autorizzati all'accesso nella Zona a Traffico Limitato di via Poerio;
  - 9 fissare la direzione obbligatoria diritto per i veicoli percorrenti Piazzetta XXII Marzo e provenienti da Piazza XXVII Ottobre, all'intersezione con via Olivi, ad eccezione delle vetture tranviarie;
- 4. possono richiedere un permesso al transito temporaneo giornaliero o valido per più giorni per comprovate esigenze di lavoro, compilando l'apposito modulo, le seguenti categorie di veicoli, che devono effettuare interventi presso civici prospicienti la corsia riservata e che necessitano di ricoverare il veicolo all'interno del passo carrabile autorizzato dello stesso civico:**
- veicoli di società concessionarie/di gestione di servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica...);
  - veicoli di imprese artigiane e assimilate;
  - veicoli che devono effettuare traslochi o il trasporto di merci particolari;
  - ulteriori richieste saranno valutate ed autorizzate dalla Direzione Mobilità e Trasporti previa presentazione di apposita istanza scritta inoltrata tramite fax al numero 041 5459490;
- 5. è fatto obbligo agli utenti della strada rispettare quanto stabilito dal comma 1 lettera a) dell'art. 158 del D. Lgs 285 del 30/04/1992;**
- 6. segnalare la presenza delle piattaforme tranviarie per i veicoli percorrenti la viabilità interessata dal transito del tram attraverso il segnale attraversamento**



tranviario (fig. II 12 art. 88), abbinato al pannello integrativo indicante "rotaie su piattaforma in sede stradale". Tale segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione.

in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate il segnale "attraversamento tranviario" dovrà essere sostituito da "strada deformata" (fig. II 1 art. 85) abbinato al pannello integrativo indicante "rotaie su piattaforma in sede stradale" ed il simbolo del tram.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 1 luglio 2010.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali in contrasto devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Mobilità - Settore Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della ditta esecutrice e vistato dalla Direzione Progettazione Esecuzione Lavori - Area Viabilità Terraferma e/o dalla Municipalità, in relazione alle competenze sulla viabilità interessata.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 4 giugno 2010

IL DIRIGENTE

*arch. Loris Sartori*